P E R

D. Francesco Brandi, per lo Barone Lentini, ed altri

C O N

D. Angiolo Morelli

Nel S. R. C.
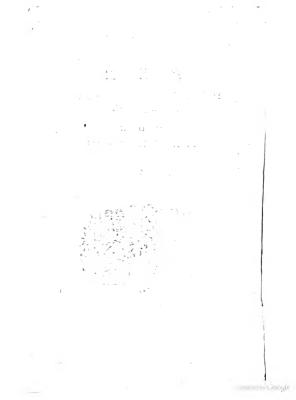
LA causa del retratto *jure congrui* preteso da D. Francesco Brandi, dal Barone Lentini, da' Fratelli di Luca, da Saverio Galleppa, e da altri su la vasta Masseria detta di S. Oronzio comprata nel 1769. da D. Angelo Morelli nella Giunta dell' Azienda Gesuitica, dopo essere stata dalle parti lungamente ragionata nel S. R. C. lasciò di sè questo dubbio.

D. Angelo Morelli, per escludere i vicini dal retratto della masseria suddetta, sosteneva, che avea egli comprato dal Fisco, ed avea comprati beni Fiscali, e conseguentemente che non dovea essere da' vicini molestato, neppure per cagion di retratto *jure congrui*. I vicini per contrario sostenevano, che non avea esso Morelli comprato dal Fisco, nè avea comprati i beni Fiscali, e quindi dicevano non potere D. Angelo Morelli sfuggire di rilasciare la masseria controversa. A questo, parlamentandosi la causa, la somma delle cose si ridusse; questo gli Avvocati delle parti, *magna animi contentione* disputarono: e questo finalmente è quello, che il S. R. C. deve con suo decreto decidere, e stabilire.

Per risoluzione di questo gran punto, non è necessario ricordare la storia dell'espulsione di coloro, i quali si denominavano Gesuiti; e molto meno è necessario esaminare le giuste causali dell'espulsion loro. E' ben necessario però sapere qual' era la natura de' beni, che coloro prima della espulsion loro possedeano, di chi era il dominio di essi, qual' uso, dopo l'espulsion loro, dovea di essi farsi, e qual uso di fatti ne abbia il Nostro Clementissimo Rè e Signore fatto, perchè quinci si scorgerà subito, se cotai beni sieno Fiscali, o non

lo sieno, e conseguentemente se partecipino de' Privilegj a' beni Fiscali accordati.

Per incominciare adunque ordinatamente, uopo è ricordare, che i Gesuiti presi in generale, e formanti un Collegio, ed un corpo morale, e ciaschedun Individuo di essi, non erano i Padroni di quella roba, che ciaschedun Collegio, o Casa, ove essi stanziavano possedea, qualunque fosse stato il titolo, onde la roba a que' Collegj era pervenuta. Si sa troppo, che i primi acquisti di cotesti, e di altri Religiosi altra sorgiva non riconoscono, se non se la pia liberalità de' fedeli, li quali veggendo essi Religiosi tutti 'ntesi, (come nel principio di ciascun ordine Religioso specialmente è stato vero) al divin servizio, ed al bene spirituale delle anime de' Confratelli loro, correvano loro dietto per arricchirli, affinchè con agio, e comodità maggiore avessero atteso a quelle opere pie, che ciascun ordine di essi in generale, ed in particolare professava di esercitare. Quindi tante limosine, tante oblazioni, tante istituzioni, donazioni, lasciti, fedecommessi, e sostituzioni, a benefizio loro ordinati, le quali poi aveano formata quella vasta sorgiva di averi, che gli avevano resi sospetti e tremendi allo stato. Ma queste tali largizioni, che loro ed a' successori loro si facevano, non rendevano essi padroni di ciò, che loro si lasciava, ma rendevano sibbene padroni que' Collegj, e quelle Chiese, a cui essi erano incardinati, ed essi erano solamente contemplati nel frutto in compenso del Ministero, che a quel Collegio, ed a quella Chiesa prestavano.

Così hanno opinato, non solo i Padri della Chiesa, i Teologi Cristiani, i Maestri in ragion Canonica (1), ed il nostro Giustiniano *l. 42. C. de Episc. & Cleric.* (2); ma così anco-

(1) *Cap. Requisivisti de testament.*

(2) *Omnia enim quacumque ad sancta pertinent loca, vel quæ ad ipsorum præpositos post susceptam hujusmodi curam pervenerunt, vel perventura sunt, ad ipsa venerabilia pertinebunt loca: eaque piè in eos distribui & erogari volumus, qui in illis locis sunt, vel curantur. Manifestum enim est, quod quisquis derelinquit, vel donat, sive in scriptis, sive sine scriptis xenodocho, vel nosocomio, vel prochotropho, vel orphanotropho, idcirco dat, ut piè per ipsum dispensetur: ut qui multam de eorum pietate præsumptionem & occasionem habeat, qui iis locis*

cora opinarono gl' istessi ciechi gentili; a guarentigia di che, eccovi un bel luogo di Scevola, ove ciò si dichiara. *Actia fideicommissum* (egli scrive *in l. annua* §. 1. *ff. de ann. leg. & fideicomm.*) *fideicommissum his verbis reliquit: quisquis mihi heres erit, fidei ejus committo, ut det ex reditu cœnaculi mei, & horrei post obitum Sacerdoti, & Hierophylaco, & libertis, qui in illo templo erunt, denaria decem die nundinarum, quas ibi posui. Quæro, utrum his dumtaxat, qui eo tempore, quo legabatur in rebus humanis, & in eo officio fuerint, debitum sit, an etiam his, qui in locum eorum successerunt? respondit; secundum ea quæ proponerentur, ministerium nominatorum designatum, cæterum datum Templo.*

Dunque tutto ciò, che gli espulsi Gesuiti possedeano, il possedeano a nome de' Collegj, e delle Chiese, a cui erano essi addetti, ed incardinati, per renderne culto Religioso a Dio Signor Nostro, sagrificare ad Essolui, ed all' Altare; e per dispensare l' avanzo a quelle opere di Pietà, che la volontà de' disponenti avea loro, in lasciando la roba, ingionte, o che la comune nostra Madre Santa Chiesa degli avanzi dell' Altare ha da gran tempo a sollievo de' poveri stabilite.

Quindi necessariamente conseguita, che morti i Ministri di quei Collegj, e di quelle Chiese, cui cotali robe erano state lasciate, od espulsi essi, e sostituiti altri, le robe non lasciarono di essere di quelle Chiese, cui erano state donate, legate, od altramente addette, ma restarono come prima nel dominio delle Chiese medesime, le quali non hanno finito di esistere per l'espulsione di coloro, i quali fino al 1767. al Ministerio loro erano ascritti; e solamente laddove prima esse aveano per Economi, Procuratori, e Ministri li sedicenti Gesuiti, dappoi hanno avuto per Procuratori, e Ministri coloro, i quali dalla provida cura del Nostro amabilissimo Sovrano, specialissimo Protettore di tutte le Chiese del-

cis præfecti sunt: neque vero justum est, ipsum ea, quæ sub prætextu eorum, quæ sub ejus cura sunt, accipis, non in ipsos vel pro ipsis impendere, sed in propriam personam auferre, & proprio lucro applicare, timore Dei contempto. Quis enim tali curæ præpositum non existimet, idcirco eam suscepisse, ut non solum quæ extrinsecus ad eum pervenient, sed etiam omnia, quæ habere eum contigerit, in eam rem impendat?

della sua Nobil Monarchia, sono stati ad esse assegnati, e stabiliti (1).

Ciò posto, è ingiuriosissimo assunto per la pietà singolarissima del Nostro amabilissimo Sovrano quello, che sostiene D. Angelo Morelli, allorchè ci va dicendo, che espulsi i Gesuiti, i beni loro si resero nelle mani del Rè Nostro Signore, il quale di essi divenne l'Arbitro, ed il Padrone assoluto. Forse ignorava, o potea ingnorare il Nostro Clementissimo Principe, che quelle robe non erano Patrimonio de' Gesuiti componenti un Collegio, nè di alcuno di essi? Forse ignorava, o poteva ignorare, che tutte e quante esse erano, o lasciate, o da' frutti di esse comprate, erano di pieno, perfetto, ed assoluto dominio delle Chiese, a cui i Gesuiti erano addetti, ed a cui essi ministravano?

Nò, non ignorava ciò il Nostro Amabilissimo Principe, e perciò non potea (se volessimo supporre per un'ipotesi ingiuriosa, che avessselo voluto) privare le Chiese de' Gesuiti di quelle robe, di cui esse erano le Padrone per la sola mancanza de' Ministri di esse, o per colpa de' Ministri suddetti, ancorchè fossero essi nell'orribile delitto di fellonia incorsi: perchè il delitto del Superiore, Economo, Ministro della Chiesa, ancorchè Vescovo, Abate, o come altrimenti esso si chiami, non fa perdere alle Chiese stesse il dominio della roba, di cui il Vescovo, l'Abate, i Superiori, e Ministri sono usufruttuarj, come de' feudi è stabilito, *tit. de Capit. Corr.* §. (2). E quando immaginassimo, che le Chiese più non esistessero, che i Collegj, i Templi fossero stati suppressi, e profanati, le robe ad essi donate rimasero de' Poveri, cui aveano i fedeli 'nteso di donare, allorchè alle Chiese donarono.

E co-

(1) *Quia omnes Ecclesias Regni nostri, & specialiter ipsas, quæ pastoribus carens in manu & protectione habemus: Constitut. Regni Pervenit. de administrat. rer. Ecclesiast. post mortem Prælatorum.*

(2) *Item si Clericus, veluti Episcopus, Abbas beneficium habens a Rege datum non solummodo personæ, sed Ecclesiæ, ipsum propter suam culpam perdat, eo vivente, & Ecclesiasticum beneficium, vel honorem habente, ad Regem pertineat: post mortem vero ejus ad successorem ejus revertatur.* E la ragione di ciò la ci dà il Pontefice in *cap. Delictum de reg. jur.*

E così essendo, se il Re volea dichiarare devoluti i beni de' Gesuiti, non potea farlo, valendosi della sua ordinaria Potestà, perchè con questa non può privare alcuno, che non delinquisce, o che di delinquire non è capace (come appunto sono le Chiese) del dominio, che dalle leggi gli viene conceduto.

Ed avvegnadiochè ciò possa fare per effetto di Potestà estraordinaria, e per effetto di dominio eminente, e per cagioni, delle quali non è tenuto a darne conto alcuno, attesocchè subito che il faccia, o l'abbia fatto, sarà giustissimo che abbialo fatto, questo però il Nostro Amabilissimo Sovrano non ha fatto, nè ha voluto fare, perchè avrà creduto giusto di non doverlo fare; della qual cosa ci chiariremo tostochè avremo ricordate al S. R. C. tutte quelle disposizioni, che in occasione dell'espulsione de' Gesuiti egli diede per loro, per le Chiese, e per gli effetti loro.

LA prima ordinazione di S. M. è quella, la quale leggesi nella Prammatica I. sotto il titolo *De Jesuitis eijciendis, eorumque bonis addicendis*. Con questa non dichiara il Rè, che i beni de' Gesuiti debbano considerarsi devoluti al Regio Fisco, e conseguentemente ad esso incorporarsi, come tutti gli altri beni Fiscali al pubblico Erario appartenenti, ma comanda, *che si occupino nel suo Real nome*; ed a qual fine? Forse per impinguarne il suo Reale Erario, od il privato suo Patrimonio, che presso di noi dicesi degli Allodiali? Oibò: vuole il Nostro Clementissimo Principe, Protettore, e Custode de' beni delle Chiese prive di Pastore, e di Ministri, che *si occupino in suo Real nome, per farne quell'uso, che la sua pietà, ed amore* per noi suoi dilettissimi vassalli gli avrebbe dettato esser più utile, e conveniente al bene pubblico. Ecco le parole della Prammatica suddetta §. 3. *Comandiamo, che tutt' i beni temporali della Compagnia suddetta, così mobili, come stabili, e rendite ed altri effetti qualsivogliano, si occupino nel Nostro Real nome: Riserbandoci di farne colla nostra pietà, ed amore pe' nostri Popoli quell'uso, che stimeremo più utile, e conveniente al bene pubblico*.

Con altra sua Prammatica poi del dì 8. Decembre dell'anno

 Ref-

---

jur. in 6. Delictum personæ non debet in detrimentum Ecclesiæ redundare.

ſteſſo 1767. dichiarò, che ſe avea egli occupati i beni degli eſpulſi, avealo fatto a queſto fine, cioè, *di far adempire tutte le opere pie, tutti li peſi, e vincoli, alli quali que' beni erano ſtati ſoggettati da coloro, onde que' beni erano venuti, e l'avanzo di eſſi convertirlo in uſi veramente pii, commutando a tale uopo colla pienezza della ſua poteſtà, le volontà di coloro, che di eſſi beni avean diſpoſto, queſta eſſendo ſtata la ſua Real mente in occupandogli*, come col §. 3. della detta Prammatica I. avea deliberato: A qual'effetto uſando di queſta nobile alta ſua poteſtà, e regalia, volle, che ſi rilaſciaſſero alle Univerſità quelle preſtazioni, che a' Geſuiti medeſimi eſſe Univerſità corriſpondevano per lo mantenimento delle Scuole, avendo la M. S. penſato di erigere coteſte Scuole dalle altre rendite degli eſpulſi, con dichiarazione, che eſſe non baſtando, avrebbe fatto ſupplire il reſtante dal *ſuo Real Erario. Comandiamo* (diſſe in un altra Prammatica del dì 15. Febbrajo 1768.) *che ſi rilaſcino alle Univerſità tutte quelle annue preſtazioni, che ciaſcuna di eſſe ſomminiſtrava a coloro, ed in ſeguito della Dichiarazione Noſtra de' 8. Dicembre 1767. dell'eſſerſi da noi penſato, che tutto quello che avanzaſſe all'adempimento delle opere pie, e di qualunque altro peſo e vincolo legittimamente ingiunto da quelli, ond' erano venuti i beni, da Noi colla pienezza della Sovranità ſi commutaſſe in uſi veramente pii, a tenore del §. 3. della legge di Abolizione; abbiamo riſoluto, che ſe detratte le ſuddette annue preſtazioni, che dalle Univerſità ſomminiſtravanſi a quel corpo per le Scuole, non baſtaſſero gli avanzi de' beni del medeſimo Corpo appartenenti alla noſtra libera diſpoſizione, come ſopra ſi è detto, ſi ſuppliſca dal Noſtro Real Erario alle ſpeſe neceſſarie pel mantenimento delle pubbliche Scuole, che coloro facevano.*

E quì ſi vuol avvertire, come il Noſtro graziosiſſimo Rè, e Signore diſtingue i beni degli Eſpulſi da que' del ſuo Real Erario, giacchè dichiara di voler erigere pubbliche Scuole dagli avanzi delle rendite di eſſi Eſpulſi; e caſochè queſte a cotale uſo non baſtaſſero, vuole, che ſi ſuppliſca dal ſuo Real Erario. Ed a qual fine queſta diſtinzione de' beni di Geſuiti, e del Real Erario, ſe quei eranſi con queſti, mediante l'incamerazione confuſi, ed erano una ſola Azienda divenuti?

Appreſſo, continuando il Noſtro amabiliſſimo Principe ad aver cura, che de' beni de' Geſuiti ne riſentiſſe vantaggio il pub-blico

blico, come avea ful principio dichiarato di voler fare, comandò, che da tutti essi le rispettive Università, ove que' beni eran siti, riscuotessero la bonarenenza, considerandosi come beni de' Laici, non ostante l'immunità, che come beni Ecclesiastici prima godevano. *Che i beni dell' Azienda Gesuitica paghino per intero alle Università rispettive quel che si deve, come fussero beni di Laici, e che si passi l'avviso alla Segreteria di Azienda, affinchè si dieno gli ordini alla Camera, onde prenda conto di questo nuovo tangente alle stesse Università, secondo le istruzioni generali, e che si passino anche gli ordini dal Commissario Consigliere Pallante agli Amministratori dell' Azienda Gesuitica per l'adempimento, liquidate le respettive quantità, che dovranno pagare, fol.*

Ed in questo sono ancora da avvertirsi due cose: Una è, che tant'è lontano, che il Re avesse voluto applicare al Regio Fisco, ed al suo Reale Erario i beni in questione, che anzi con parole chiarissime li chiama *beni dell' Azienda Gesuitica*: l'altra cosa è, che vuole, che si considerino come *beni di Laici*, laddove, se gli avesse incamerati al Fisco, non doveano chiamarsi beni *dell' Azienda Gesuitica*, o non conveniva ordinare, che si considerassero come beni de' Laici, soggetti a bonatenenza, essendo pur troppo risaputo, che i beni Fiscali non sono soggetti a bonatenenza, o ad altro peso di Catasto.

Ma non fermaronsi quì le cùre provide del Nostro amabilissimo Sovrano, nè fu egli contento di manifestare colle suddette due sole ordinazioni, che avendo egli occupati i beni Gesuitici, non avealo fatto col fine di divenirne Padrone, e proprietario, ma avealo fatto in qualità di Protettore solamente delle Chiese prive di Ministri; giacchè con altra Prammatica del dì 28. Luglio 1768. volle informare i suoi amatissimi Popoli dell' uso, che avea fatto di que' beni, incominciando dal culto Divino, e dall' esercizio della Religione, passando poi a distinguere tutti gli altri usi pii, e di pubblico vantaggio, in cui quelle rendite avea convertite. *Dalle nostre paterne cure, dopo la giusta e necessaria espulsione da nostri Dominj della Compagnia, che diceasi di Gesù (spiegando Noi, e commutando con quella Sovrana Potestà, che riconosciamo direttamente da Dio, le volontà di coloro, I QUALI NEL LASCIARE I LORO BENI, ALLA COMPAGNIA SUDDETTA, INTESERO DESTINARGLI ALLA UTILITA' SPIRITUALE, E TEMPORALE DE' LO-*

LORO CONCITTADINI, PER MEZZO DI QUELLE OPERE, CHE LA MEDESIMA PROFESSAVA DI FARE) ſono nate le pubbliche Scuole, ed i Collegj gratuiti per educare la gioventù povera nella pietà, e nelle lettere. I conſervatorj per alimentare ed ammaeſtrare gli orfani, e le orfane della povera Plebe ne' meſtieri a loro corriſpondenti: i recluſorj per i poveri invalidi, e per li validi vagabondi, che togliendoſi all' ozio, onde erano gravoſi, e perniciosi allo ſtato, ſi rendono utili con iſtruirſi nelle arti neceſſarie alla Società, il ſollievo alle Univerſità, col rilaſcio delle annue preſtazioni, che facevano agli Eſpulſi per le Scuole; l' ajuto alla gente di campagna colla diviſione de' vaſti territorj a piccolo cenſo: il ſoccorſo alle perſone oneſte e biſognoſe colle quotidiane e fiſſe elemoſine, e le tante altre opere pubbliche, che ſi ſono fatte, e ſi van diſponendo, dopo quelle, che ſono ſtate le prime a ſituarſi del culto divino, e dell' Eſercizio della Religione &c.

Finalmente, avendo già il Re fatto de' beni Geſuitici tutto quello, che la ſua pietà, e Religione in qualità di cuſtode, e Protettore delle Chieſe, di cui que' beni erano, gli avea ſuggerito, ed avendo a tutto abbondantemente provveduto, con altra Prammatica de' 31. Luglio 1769., dichiarò, che s' intendeſſero caducate tutte le chiamate, che a beneficio loro ritrovavanſi ordinate, e s' intendeſſero rilaſciati li beni a quelle chiamate ſoggetti, in benefizio degli Eredi di coloro, che le avevano ordinate, o degli Eredi gravati, o degli Eredi loro. *Eſſendoſi per queſti beni abbondantemente già provveduto alla pietà pubblica; e quanto al Santuario, ſapendoſi ch' è oramai tempo di quello avvertimento che fece iſpirato da Dio Mosè condottiere del Popolo Ebreo, di non più portare donativi allo ſtabilimento dell' Arca; perciò rivolgendo noi lo ſguardo al ſoſtentamento delle famiglie de' noſtri ſudditi, ed al riposo loro ſu' i beni che reſtano poſſeduti da Eſſi . . . . dichiaramo caducate tutte le ſoſtituzioni, e chiamate, a favore degli Eſpulſi Geſuiti non ancora verificate: eſſendo Noſtra Real Volontà, che i beni compreſi nelle ſoſtituzioni, e chiamate ſuddette reſtino alla libera diſpoſizione dell' ultimo ſecolar poſſeſſore dell' Eredità, del Legato, della donazione o altra diſpoſizione, dopo il quale ſarebbero chiamati i Geſuiti.*

Ed ecco come il Re N. S. con tante ſaviſſime providenze dettate intorno a' beni de' Geſuiti ha dimoſtrato di non voler divenire libero, aſſoluto Padrone di eſſi, ma di volere, ch' eſſe

esse fussero di chi prima erano, cioè de' Poveri, e di quell' opere, cui esse erano prima addette, ed altro non ha fatto, salvochè cambiar gli Amministratori, perchè laddove prima questi erano i Gesuiti, ad essi ha dappoi sostituiti altri, cioè la Giunta di educazione, i Direttori di Collegj nuuvamente istituiti &c.

Or dopo tutto questo, che io vengo da dire, disfido non solo il coraggio del degno Avvocato di D. Angelo Morelli, ma la più dura improntitudine di qualunque ostinato, ed ardimentoso uomo a dire, se gli sostenga il cuore, che il Nostro Sovrano abbia voluto rendersi Padrone assoluto de' beni degli Espulsi, e che abbia voluto dichiarargli devoluti al Regio Fisco, ed al medesimo incorporati, perchè son sicuro, che non sia per ritrovarsi uomo *adeo perfrictæ frontis*, che voglia ciò sostenere.

E non si troverà sicuramente chi ciò possa sostenere, se resterà solamente informato delle sopraddette ordinazioni Reali; ma quando poi si sentirà quello, che vado a dire, son sicuro, che lo stesso dotto Contradittore deponerà le idee, che fin ad ora non ha sicuramente nutrite, ma per impegno di causa solamente ha mostrato di nutrire.

Sappiasi adunque, che tra i beni degli Espulsi vi erano alcuni feudi. Or questi sì, che considerò il Re Nostro Signore di non convenire più, che rimanessero tuttavia presso le Chiese prive di que' Ministri, che le servivano, allora quando furono loro lasciati, e stimò meglio, che ritornar dovessero al fonte, da cui erano usciti, facendoli unire al suo Patrimonio allodiale. Ecco il testimonio di questa disposizione Reale: *Espulsa per sempre dalli dominj del Re la Compagnia, che diceasi di Gesù, e generalmente soppressa, ed estinta la medesima da pertutto, siccome tutti li Feudi, che dalla stessa tenevansi in questo Regno, perchè devoluti al Fisco, ha la M.S. dichiarato, che si aggregassero alli suoi Regali Allodiali; così vuole ancora, e dichiara, che si aggreghino agli Allodiali li Feudi di Policoro, e di Orta, Ortona, Stornara, Stornarella, e Carapelle. Bene inteso però, che le rendite si dieno all' Azienda di educazione, per continuare a mantenere le opere dalla M. S. prescritte; e questo sino a che l' Azienda di educazione non sia nello stato di poterle adempire, senza un tale soccorso: ne prevengo di Real Ordine le Signorie Vostre Illustrissime, perchè intendendosi col Delegato degli Allodiali Consiglier Caru-*

so,

so, così si esegua. Portici a 3. di Aprile del 1776.

Or come s' intenderà questo: il Re ha occupati li beni degli Espulsi, il Re è divenuto di essi l' arbitro, ed il Padrone, ed il Re poi ne incamera una parte al suo Patrimonio allodiale, e lascia l' altra alla disposizione ed economia di una Giunta particolare? E perchè non unisce all' istesso suo patrimonio allodiale i beni tutti degli Espulsi Gesuiti? A quel fine questa distinzione di feudali, e di burgensatici? Non altro ha potuto essere il fine della diversità, se non se questo, che espulsi i Gesuiti, giudicò S. M. non convenire più, che i feudi usciti dal suo Real Erario restassero alle Chiese, cui erano stati donati; e quindi volle, che a lui ritornassero, laddove conveniva, che gli altri beni da particolari alle Chiese de' Gesuiti lasciati restassero alle Chiese stesse, ed egli qual Sovrano Governatore delle medesime disponesse del frutto di tai beni in quella guisa appunto, come con tanto vantaggio del Pubblico ne sta disponendo.

Più ancora: il Re, il quale, secondo l' idea del degno Avversario, era divenuto il Padrone di tutti gli effetti degli Espulsi, destina ad uso suo privato il Collegio, Chiesa, Torre, e giardino siti in Massalubrense, ne fa rilevare il prezzo, che importa ducati 52750. si carica dell' annualità di essi, in duc. 1835. 75., e per mezzo dal Delegato della Serenissima Real Casa Farnese, e del Patrimonio degli allodiali fa pagare li suddetti annui ducati 1835. 75. al Commissario generale della Giunta Gesuitica *fol.* come s' intenderà questo io ripeto? Il Re è divenuto Padrone degli effetti de' Gesuiti, e non ricava l' effetto del Dominio, che di quelli beni ha acquistati, anzi si dichiara per causa di essi debitore annuale della Giunta Gesuitica? Non sono idee queste, che necessariamente si distruggono: dominio, senz' effetto di dominio?

Ecco in quali scogli si urta, alloraquando si vuol sostenere, che il Re è divenuto libero, assoluto Padrone de' beni de' Gesuiti: ch' egli gli abbia dichiarati devoluti al suo Reale Erario, e che sieno essi beni divenuti Fiscali: si direbbe, che il Re nel tempo stesso n' è Padrone, e non n' è Padrone. Or ad evitare queste assurdità, non ci è altro da dire, se non se quello, che io mi trovo di avere già detto, cioè, che il Re N. S. volle, che i beni degli Espulsi si *occupassero nel suo Real Nome*, non perchè egli volesse applicargli a sè, al Fisco suo, od al Patrimonio allodiale, ma per tenerne la

cu-

cura, e la custodia in qualità di Principe Supremo, e di Protettore delle Chiese vacanti, e prive de' Ministri loro, antichissima Regalia del Principato, e specialmente de' Nostri graziosissimi Monarchi.

Di fatti, che questa sia stata la Real mente di S. M. è manifesto da altri argomenti piucchè chiarissimi, laddove ci ricordiamo, che i Principi hanno due sorte di Patrimonj e di beni: Beni Fiscali, e beni Patrimoniali: quelli sono il Patrimonio, e dote del Regno, e della Corona: questi sono di privata appartenenza del Principe stesso (1).

Di queste due specie di beni ne ha il Nostro Clementissimo Principe; e siccome in tutte le ben regolate Repubbliche sono essi stati separatamente amministrati, così ancora si è usato, e si usa presso di noi. I beni Fiscali si amministrano dalla Regia Camera, ed i Patrimoniali, o sieno allodiali aveano prima un Delegato particolare, ed ora hanno un Tribunale intero, col Fiscale, Profiscale, e Segretario, che dicesi *Giunta Suprema degli Allodiali*.

Or, se il Re avesse voluto divenir Padrone assoluto di cotesti beni, dovea unirli all' uno, od all' altro Patrimonio; cioè o al Fiscale, od all' Allodiale, e dovea darne la cura, o alla Regia Camera Procuratore del primo, o alla Giunta degli Allodiali, Procuratore dell' altro, come ha fatto per gli feudi, per gli quali ha disposto, che si unissero al patrimonio suo allodiale; come appunto fa tutto giorno de' beni, i quali al Fisco si devolvono: ma niente di ciò ha fatto; anzi ha eretta una terza Giunta detta di Educazione, con un Commissario generale, la quale indipendentemente dalla Regia Camera, e dalla Giunta degli Allodiali amministra, e governa i beni suddetti com' è noto, e come col documento, del pagamento sopra menzionato ho dimostrato. Dove dunque sono in cotesti beni le marche di fiscalità, di patrimonialità, e di appartenenza del Principe? E non è questo ri-

peto

(1) *Duplex enim* (dice Antonio Fabri in *Cod. lib. 7. tit. 12. definit. 1. not. 4.*) *est Patrimonium Principis: unum, quod spectat ad Principem, quatenus Princeps est, quod vocatur domanium Coronæ, cujus proprietas spectat ad Majestatem & Coronam, non autem ad personam organicam Principis. Aliud est, quod spectat ad Principem aliunde quam ratione Coronæ, quod vocatur privatum Patrimonium Principis. L. Bene a Zenone versic. sed scimus.*

peto, un fare onta, ed ingiuria al Re Nostro Signore?

Ma si va dicendo, che in due occasioni, il Re ha dichiarato, uniformandosi al parere della Giunta degli Abusi, che i beni anzidetti sieno Fiscali, e che si vendono essi dal Fisco, e quindi non potersi dubitare, che tali 'l Re abbia voluto che sieno, e tali conseguentemente doversi da noi riputare: Così si va dicendo da D. Angelo Morelli, e quindi uopo è dare a queste dicerìe la conveniente risposta.

Non ci è dubbio, che dalla Segreterìa di Casa Reale uscì dispaccio della data de' 2. Agosto 1776. del tenor seguente.

,, Su la considerazione, che li beni dell'Azienda di educazione ,, sono beni del Fisco, ha il Re risoluto, che, siccome nelle ,, liberazioni di danaro Fiscale non si da pleggeria, così ,, neppure si abbia a dare nelle liberazioni di danaro appartenente all'Azienda suddetta: ben inteso però, che in caso di ,, restituzione, l'Azienda restituirà. Di Regal ordine lo partecipa a V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo del ,, Consiglio:

Palazzo a 2. Agosto 1776.

Bernardo Tanucci
Signor Presidente Cito.

Ma che si vuol quinci ricavare? Forse che il Re avea dichiarati già devoluti al Fisco suo i beni de' Gesuiti? Sarebbe una illazione non discendente da tante altre testimonianze della volontà del Re Signor Nostro; ed in questo istesso Dispaccio vi è un documento della contraria volontà della M. S.; imperciocchè in esso si dice, che dovendosi restituire quelle quantità, le quali si liberavano senza pleggerìa, e restituirebbe l'Azienda, a cui andrebbero quelle quantità liberate. Ma se i beni erano divenuti Fiscali, perchè non restituirà il Fisco? Questo esige la giustizia, che paghi cioè colui, che insacca il danajo, quando si manifesti, che ingiustamente l'abbia insaccato: ma secondo il dettame del lodato Dispaccio, restituirà l'Azienda, e non già il Fisco; dunque i beni sono dell'Azienda, e non del Fisco; dunque non sono beni Fiscali.

Si dirà però non pertanto, che il Re così gli ha chiamati, e che conseguentemente così debbano riputarsi: ma io rispondo, che si sono così impropriamente chiamati in quel solo dispaccio, riguardandosi come beni posti sotto l'alta prote-

te-

tezione ed amministrazione del Re Nostro Signore; a qual'effetto ha voluto comunicar loro il Privilegio di esser esenti dalla pleggeria in caso di liberazione di danajo dalla mano del giudice, e nessun' altro privilegio ha voluto ad essi accordare. E tutto al più potrà dirsi, che sieno beni Fiscali, ma forniti di questo sol Privilegio, e di nessun'altro, giacchè per tutt' altro il Re non gli considera tali, anzi, avendogli assuggettati all' estimo, ed allibramento, ha manifestamente detto, che del Privilegio Fiscale non participano, come mi trovo di avere innanzi detto. Potrebbe pure per avventura dirsi, che lo zelo dell' Avvocato Fiscale, per risparmiare i dritti di pleggerìa in caso di liberazione fece sì, che Fiscali in quest' incontro si chiamassero que' beni per quel riguardo, che non pagavano dritto di liberazione. Potette finalmente essere un abbaglio di chi stese la minuta del Dispaccio.

Lo stesso de' dirsi della lettera del Consiglier Potenza della data de' 21. Giugno 1777, la qual'è come siegue.

„ Dovendosi vendere, o censuare a benestanti le case, e territorj,
„ e Massarie di tutti gli aboliti Collegii del Regno, per potersi
„ l' Azienda mettere sopra un piede fisso di rendita con l' im-
„ piego del danaro, che perverrà dalle vendite. Si è da que-
„ sta Regia Giunta di Economia appuntato di commettersi ai
„ Signori Amministratori delle Regie Udienze Provinciali, che
„ d' intelligenza co' respettivi amministratori degli aboliti Col-
„ legii facciano seguire gli apprezzi di tutti i descritti effetti
„ per mezzo di Apprezzatori i più probi, e periti, da sce-
„ gliersi da suddetti Signori Avvocati Fiscali, col dovere su
„ gli apprezzi invigilare i suddetti apprezzatori: quali ap-
„ prezzi debbano trasmettersi a questa commessa generale,
„ per darsi corso all' affare: bene inteso, che lo apprez-
„ zo si faccia di quegli effetti, che altra volta non siano
„ stati apprezzati, per non cagionarsi doppio interesse all'Azien-
„ da. Per la mercede agli apprezzatori, si è parimente appun-
„ tato, che gli stessi Signori Avvocati Fiscali la facciano pa-
„ gare dagli amministratori per metà, perchè veduti, che si
„ saranno i suddetti apprezzi, con ordine della Giunta si pa-
„ gherà l'altra metà: ed a maggiormente facilitare le vendite
„ suddette, da medesimi *Signori Avvocati Fiscali si faccia noto*
„ *a tutti, che vendendo il Fisco, non si da dritto di congruo a*
„ *vicini*. Prevengo tuttociò con questa mia a V. S. Illustrissi-
„ ma, affinchè si serva far eseguire quanto di sopra si è da
„ detta Regia Giunta appuntato: e per gli effetti dell'Azienda
„ d'edu-

„ d' educazione, che ſono in codeſta Città, e Provincia, intendendoſela co' reſpettivi Amminiſtratori, che ne ſono ſtati prevenuti. Ed in attenzione della riſulta con piena ſtima coſtantemente mi raffermo: Napoli 21. Giugno 1777. = Di V. S. Illuſtriſſima = Sig. D. Donato Reale Avvocato Fiſcale di Trani = Devotiſſimo ſervo Obbligatiſſimo Domenico Potenza.

Di queſta lettera ſi è ragionato nella allegazione per Brandi lungamente, e ſi è detto, che ella contiene uno ſtabilimento nuovo, e cotanto nuovo, che ha biſognato, che ſi pubblicaſſe, affine d' informarne il Pubblico, giacchè ſi dice: *Si faccia noto a tutti, che vendendo il Fiſco*: Non vi era dunque ſtabilimento antecedente, che vendeſſe il Fiſco: E' queſto uno ſtabilimento recente, che ſi è dovuto perciò notificare con quella lettera, che a buon conto è un Editto per manifeſtare ciocchè non ſi ſapea. E così eſſendo, ſi ſaprà dal dì della pubblicazione della lettera ſuddetta, che i beni de' Geſuiti ſi vendono dal Fiſco, e non ſi ſarà ſaputo prima, il perchè le conſeguenze di queſta legge non potranno, nè dovranno tirarſi alli contratti fatti prima di quell' Editto, queſta eſſendo l' indole delle leggi, che non ſon eſſe fatte per regolare i contratti, ed i caſi paſſati. Nell' allegazione ſtampata ſi è ricordata la legge 7. *C. de Legib.* in cui ſta così detto: *Leges, & Conſtitutiones futuris certum eſt dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari, niſi nominatim, & de præterito tempore, & adhuc pendentibus negotiis cautum ſit.*

Per poterſi adunque trarre la legge del Re a negozj pendenti, cioè dedotti in giudizio, uopo è, che eſpreſſamente ſi dica: Or nel caſo noſtro, avendo il Re voluto, che ſi faceſſe ſapere a tutti, che vendendo il Fiſco i beni degli Eſpulſi, non ſi dava retratto a' vicini, non ha detto, che ciò doveſſe intenderſi anche per gli contratti già fatti, e per gli beni già venduti: dunque i contratti antecedenti reſtano ſotto la diſpoſizione del dritto antecedente.

Nè può altrimenti eſſere; imperciocchè il noſtro graziosiſſimo Sovrano, il quale ha la degnazione di vivere colle leggi, di cui eſſo è l' Autore, richieſto da Morelli, perchè negaſſe a' vicini il retratto, allorchè faceva vendere dalla Giunta degli Abuſi la Maſſaria di S. Oronzio, riſpoſe per mezzo dell' Avvocato Fiſcale, che in queſto ſi oſſervaſſe la legge: *Prout de jure*, diſſe il Fiſcale nella ſua poſtilla fatta al capo dell' offerta di Morelli, col quale ſi voleano eſcluſi i vicini dal diritto

diritto di retratto. Ed avendo un' altro chiesto di esser preferito nella censuazione di una Masseria, ch' erasi venduta, giacchè egli non potea sborsare il danajo, che il compratore avea pagato, rispose per mezzo della Giunta, che se volea pagare quel danajo, che il compratore avea sborsato, gli si sarebbe fatto giustizia, a tenor delle leggi.

Allorchè dunque nel 1769, e 1770 vendeva la Giunta degli abusi gli effetti de' Gesuiti, non pensava essa Giunta al Privilegio Fiscale di escludere i vicini, poichè non avea il Re incamerati quegli effetti, e conseguentemente perchè non erano cotai beni Fiscali. Ha fatto sapere nel 1777, che vendeva il Fisco: dunque dal 1777 incomincierà il Privilegio Fiscale di non darsi luogo al retratto de' vicini, ed i contratti antecedenti all' anno 1777 resteranno sotto la disposizione delle leggi antecedenti, le quali prescrivono, che in tutte le vendite si faccia luogo al retratto *jure congrui*.

Così dunque deve farsi per disposizion di dritto. E così ancora deve farsi seguendosi la volontà, ed intelligenza dell'istesso compratore Morelli. Egli comprò nel 1769, ed ebbe l' animo di comprare senza la soggezione de' vicini, li quali avrebbon potuto chiedere il retratto. Ma che fece egli? domandò forse di negarsi il retratto, poichè la Massaria di S. Oronzio, che volea egli comprare era Fiscale? Non Signore: Non gli passò allora per capo di credere, che fosse roba Fiscale, ma pensò ad altre cose: Immaginò, che vendendosi quella massaria *sub basta*, erano i vicini esclusi dal retratto *jure congrui*. Dunque sapea Morelli, che vendeva *la* Giunta, e non il Fisco, perchè se avesse immaginato che vendeva il Fisco, o non avea necessità di chiedere, che non si dasse luogo al retratto, o poichè volle domandarlo, dovea domandarlo, perchè la masseria, che si vendeva era roba Fiscale non soggetta al retratto. Sarebbe ora dunque bello a sentirsi, che avendo Morelli comprato colla certa scienza, che la masseria di S. Oronzio non era Fiscale, e conseguentemente soggetta alla legge del retratto, volesse oggi giovarsi di un Privilegio sopravenuto dopo la compra a quelli beni, per escludere la ragione de' vicini, li quali sapendo come Morelli, che per non essere la masseria di S. Oronzio roba Fiscale, sono venuti dentro il tempo dalla legge permesso a domandare il retratto.

E finalmente si rifletta, che Morelli non si giudicò con questo solamente quando offerì di comprare la Masseria di S. Oron-

ronzio, ſenza voler dare retratto a' vicini, perchè ſi vendeva eſſa *ſub baſta*, ma ſi giudicò la ſeconda volta, allorchè comparve nel S. R. C. chiedendo dichiararſi, che ad eſſi vicini non competea dritto di retratto. A qual fine s' inviluppava Morelli in una lite, ſe credea Egli di aver comprati beni Fiſcali? Egli ſi moſtra perſuaſo, che chi compra dal Fiſco, non dà retratto *jure congrui*: dunque potea, e dovea dormire i ſuoi ſonni quieti, perchè ſe mai veniva a' vicini la tentazione di chiedere il retratto, avrebbegli eſcluſi col dire: *Ho comprato dal Fiſco*. Tanto non potea egli dire, per tutto quello che ſta finadora avvertito; dunque egli ſteſso ſi è giudicato. Dunque non avendo egli altro argomento da eſcludere i vicini, ſe non ſe queſto fallito, di eſſere la maſseria di S. Oronzio Fiſcale, deve eſsere al rilaſcio di quella maſseria neceſsariamente condannato.

Saverio M.^o D'Andrea